

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2018**  
**576/2018/S/COM**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL'AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE ENERGIA E AMBIENTE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1042<sup>a</sup> riunione del 20 novembre 2018

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2013, 96/2013/A (di seguito: deliberazione 96/2013/A), recante "Semplificazione e razionalizzazione di obblighi di natura informativa per i soggetti regolati dall'Autorità";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com, recante "Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il

consumatore di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami” (di seguito: Regolamento);

- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 169/2016/E/com, recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di energia e di aggiornamento del sistema di anagrafiche dell’Autorità” (di seguito: deliberazione 169/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 601/2016/S/com (di seguito: deliberazione 601/2016/S/com).

**FATTO:**

1. Dalla reportistica mensile, inviata agli Uffici dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. a), del Regolamento dallo Sportello per il consumatore di energia, ora Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), è emersa, alla data del 31 marzo 2016, la mancata risposta a 11 richieste di informazioni, dello Sportello, da parte di Energia Pulita S.r.l. (di seguito: Energia Pulita o società), quale subentrante alla società Chebolletta S.p.a. (ora Company Flash S.p.a.), a seguito di affitto/comodato di ramo d’azienda in essere dal 3 dicembre 2014.
2. Inoltre, al fine di ottenere chiarimenti sulle informazioni comunicate all’Anagrafica Operatori, gli Uffici dell’Autorità hanno inviato, ad Energia Pulita, una nota di sollecito (prot. Autorità 5132, del 19 febbraio 2016) rimasta priva di riscontro.
3. A fronte della reiterata inosservanza alle soprarichiamate richieste di informazioni, l’Autorità, con deliberazione 169/2016/E/com, ha intimato, ad Energia Pulita, di provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa:
  - a) all’adempimento degli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dello Sportello, di cui all’articolo 12, comma 1, del Regolamento e, in particolare, a quelle già sollecitate e rimaste inesitate, relative agli 11 casi indicati nell’Allegato A alla predetta deliberazione;
  - b) all’invio, all’Autorità, di una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento di quanto prescritto alla precedente lettera a);
  - c) alla comunicazione, all’Autorità, della correttezza delle informazioni presenti nel sistema di anagrafiche dell’Autorità,avvertendo che l’inottemperanza al provvedimento avrebbe costituito presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
4. Successivamente alla notifica della predetta intimazione, risultavano inesitate, da parte della società, ulteriori 4 richieste di informazioni dello Sportello, per un totale di 15 richieste.
5. Pertanto, in data 15 settembre 2016, è stata inviata, alla società, un’ulteriore nota di sollecito (prot. Autorità 25485) a rispondere alle 15 richieste di informazioni dello Sportello, rimaste inesitate.

6. Alla data del 6 ottobre 2016, dalla reportistica inviata dallo Sportello, risultavano, inoltre, inesitate, ulteriori 2 richieste di informazioni dello Sportello, per un totale di 17.
7. In considerazione della scadenza dei termini, indicati dalla deliberazione 169/2016/E/com, senza alcun adempimento da parte di Energia Pulita, l'Autorità, con deliberazione 601/2016/S/com, ha avviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio.
8. Nel corso dell'istruttoria, la società non ha depositato documentazione difensiva.
9. Con nota 28 settembre 2018 (prot. Autorità 27121), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. Con nota 31 ottobre 2018 (prot. Autorità 30994), il curatore del fallimento Energia Pulita S.r.l. ha comunicato, all'Autorità, che tutta la documentazione contabile e fiscale della società fallita è stata, dapprima, oggetto di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria e, successivamente, è stata restituita allo stesso curatore fallimentare, il quale, rilevata la frammentarietà, non ha potuto fornire all'Autorità alcun elemento utile.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

11. Con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (Anagrafica Operatori). Ha, altresì, unificato e semplificato le modalità di acquisizione di dati, informazioni, notizie e documenti, prevedendo un protocollo di comunicazione di tipo informatico, alimentato da una serie di obblighi di comunicazione all'Autorità, a carico degli esercenti nei settori dell'energia elettrica e del gas, aventi ad oggetto, in particolare:
  - a) informazioni anagrafiche (tra cui ragione sociale, legale rappresentate, settore di attività, sede legale, sedi operative, elenco soci) (art. 4);
  - b) ogni variazione delle predette informazioni, nonché eventuali "vicende modificative" interessanti tali soggetti, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto (art. 6).
12. L'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione ha precisato che l'inottemperanza ai predetti obblighi, salvo il fatto costituisca reato, può essere presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
13. Con deliberazione 96/2013/A è stato, poi, semplificato l'obbligo, in capo ai soggetti esercenti l'attività di vendita al mercato finale di energia elettrica e gas naturale, di comunicare e aggiornare la lista dei Comuni in cui viene svolta l'attività di vendita, attraverso il suo trasferimento nel protocollo informatico denominato "Anagrafica Venditori" (punto 5 e scheda 5, dell'Allegato A).
14. Inoltre, con deliberazione 286/2014/R/com, l'Autorità ha approvato il Regolamento per accrescere l'efficacia, da parte dello Sportello, nel trattamento dei reclami dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale e di energia

elettrica, assicurando tempestività, qualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle richieste di informazioni dello Sportello. In tal senso, l'articolo 3, comma 1, lett. e), del Regolamento, prevede che l'Unità Reclami dello Sportello richieda, agli esercenti, di fornire, entro 20 giorni lavorativi, le informazioni e la documentazione in loro possesso sulle vicende oggetto di segnalazione. Specularmente, l'articolo 12, comma 1, del medesimo Regolamento, stabilisce l'obbligo, per gli esercenti, di riscontrare le predette richieste entro il suindicato termine, nonché di mettere a disposizione le risposte alle richieste di informazioni dello Sportello tramite il Portale esercenti. La gestione efficace dei reclami esige puntualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle predette richieste di informazioni, affinché lo Sportello possa comunicare, in tempi certi e utili, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate (articolo 3, comma 1, lettera f), del Regolamento), nonché le iniziative intraprese e gli esiti dell'attività svolta (articolo 3, comma 1, lettera g), del Regolamento).

15. Lo Sportello invia, mensilmente, agli Uffici dell'Autorità, la reportistica relativa, tra l'altro, alle richieste di informazioni, inviate agli esercenti, rimaste prive di risposta (articolo 14, comma 1, lettera a), del Regolamento).
16. Dagli elementi acquisiti emerge che la società non ha adempiuto alle intimazioni, di cui alla deliberazione 169/2016/E/com, entro il termine ivi assegnato. Con riferimento alla mancata risposta alle richieste di informazioni dello Sportello, si dà atto che, alla data del 21 settembre 2018, oltre alle 11 richieste di informazioni oggetto dell'intimazione, risultano inesitate ulteriori 6 richieste (nota acquisita con prot. Autorità 26389).
17. Con nota del 27 settembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 31471), il curatore del fallimento di Energia Pulita ha comunicato, agli Uffici dell'Autorità, la cessazione delle attività di vendita di energia elettrica e gas naturale dalla data del fallimento, dichiarato con sentenza del 13 giugno 2016. Conseguentemente, gli Uffici dell'Autorità hanno provveduto all'aggiornamento delle informazioni presenti nel predetto sistema di anagrafiche.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

19. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
20. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta, nel suo esito finale, con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità, nonché con le disposizioni dirette ad assicurare l'efficace trattazione dei reclami da parte dello Sportello. In particolare, la condotta ha riguardato:

- a) la mancata comunicazione della correttezza delle informazioni presenti nell'Anagrafica Operatori, ai sensi della deliberazione GOP 35/08;
  - b) il mancato riscontro a 11 richieste di informazioni inviate dallo Sportello, che non ha, quindi, potuto fornire, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate.
21. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta* dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
  22. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, non si dispone di alcun dato relativo al fatturato della società. Con sentenza 45/2016, del 13 giugno 2016, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato il fallimento di Energia Pulita e la società risulta attualmente inattiva, non essendo stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.
  23. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 30.600 (trentamilaseicento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, la mancata ottemperanza, da parte di Energia Pulita S.r.l., nei termini di cui in motivazione, alla deliberazione di intimazione 169/2016/E/com;
2. di irrogare, nei confronti di Energia Pulita S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.600 (trentamilaseicento/00);
3. di notificare il presente provvedimento, mediante pec, ad Energia Pulita S.r.l. (p.iva 04166420408), all'indirizzo [energiapulitasrl@cgn.legalmail.it](mailto:energiapulitasrl@cgn.legalmail.it) e al curatore fallimentare, dott. Enrico Frattini, all'indirizzo del fallimento [f45.2016pesaro@pecfallimenti.it](mailto:f45.2016pesaro@pecfallimenti.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 novembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*